

## REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

recante fissazione, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 marzo 2006, dell'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>, prevede che entro il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata sia fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato, applicabile per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato un prezzo del mercato mondiale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 871/2006 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione effettiva di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(3) Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2005/2006, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(4) Occorre quindi fissare per la campagna 2005/2006 gli importi degli aiuti applicabili per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 marzo 2006, gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti indicati nell'allegato sono fissati, nello stesso allegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 3.